



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 18/19/CSP**

**PROCEDIMENTO DI RETTIFICA NEI CONFRONTI DELLA  
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. AI SENSI  
DELL'ART. 32-QUINQUIES DEL D.LGS 31 LUGLIO 2005, N. 177  
(Programma "Report" andato in onda il 12 e il 19 novembre 2018)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, l'art. 32-*quinqüies*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee*", convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2017, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata da ultimo dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la nota del Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio (prot. n. 0235437 del 19 dicembre 2018) con la quale è stata trasmessa all'Autorità l'istanza del 7 dicembre 2018 presentata dal sig. Francesco Bruno Maggi, in qualità di legale rappresentante della società ICM S.n.c., rappresentato dall'avv. Bruno Festa, con cui è stato chiesto di ordinare, ai sensi dell'art. 32-*quinqüies* del d.lgs. n. 177/2005, alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. la rettifica di quanto trasmesso nel corso del programma televisivo "*Report*" andato in onda il 12 e il 19 novembre 2018. In particolare, il richiedente, con riferimento all'inchiesta "*avente ad oggetto il contrabbando di petrolio in Italia*", ha rilevato che "*nel momento in cui veniva mostrata la pompa di benzina che ritraeva il marchio ICM, il giornalista affermava: quando infiliamo la pistola nel bocchettone dell'automobile e il carburante comincia a scorrere, c'è una possibilità su tre che stiamo aiutando un'organizzazione criminale*" e che la trasmissione "*Report*" ha leso "*gli interessi e l'immagine della società ICM, riferendo notizie non vere e accostando la società a immagini che ritraevano attività criminali e terroristiche*";



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la richiesta presentata alla Rai, in data in data 21 novembre 2018, con la quale il sig. Francesco Bruno Maggi chiedeva la rettifica *“nei seguenti termini: 1. Non è vero che la soc. ICM è spuntata negli ultimi anni [...]; 2. Non è vero che la soc. ICM ha cambiato più volte insegna e nome [...]; 3. Errato accostamento della società ICM e dei prezzi dei carburanti praticati ad attività criminali”* e *“4. Estraneità della società ICM a inchieste e procedimenti penali aventi ad oggetto il contrabbando di petrolio”*;

PRESO ATTO che il richiedente la rettifica ha comunicato all’Autorità il mancato accoglimento da parte di Rai della preventiva domanda di rettifica;

VISTA la nota del 18 gennaio 2019 (prot. n. 20833) con la quale la società Rai S.p.A., in riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità (prot. n. 8457 del 9 gennaio 2019), ha rilevato, in merito ai fatti oggetto della richiesta di rettifica, in sintesi, quanto segue:

- *“L’esponente lamenta che nel corso di entrambe le puntate sarebbe stato accostato il nome della società segnalante al fenomeno del contrabbando di greggio [...]. Al riguardo rappresentiamo che, nel corso delle due puntate menzionate non è stata fornita alcuna notizia, indicazione o informazione specifica in merito alla società ICM e che, dunque, non c’è nulla da rettificare”*;
- *“Il brand ICM compare per pochi frame nel corso dell’anteprima dell’inchiesta proposta sia il 12 che il 19 novembre scorso, unitamente a molti altri marchi del settore, mentre la voce narrante sintetizza i contenuti dell’inchiesta”*;
- *“Le immagini del marchio in questione sono state mandate in onda insieme a quelle dei marchi di molte altre società in un contesto introduttivo completamente neutrale e generico, in cui si rappresentava soltanto il fenomeno delle c.d. ‘pompe bianche’, al fine di fornire un’informazione completa sulla tendenza del mercato [...].”*;
- *Inoltre, si rappresenta che, in chiusura dell’anteprima trasmessa lo stesso 12 novembre, il conduttore ha specificato che “vedremo lunedì quali sono quei benzinai mascherati che hanno contribuito all’evasione fiscale comprando petrolio di contrabbando, chiarendo così che in tale primo breve servizio non si intendeva pervenire ad alcuna conclusione, ma rappresentare il mercato oggetto dell’inchiesta giornalistica”*;
- *“Non a caso, tra le numerose imprese e soggetti coinvolti nell’inchiesta, citati nel corso della successiva puntata del 19 novembre 2018, non viene mai fatto alcun riferimento diretto o indiretto all’odierna richiedente”*;
- *“[...] non è dato comprendere a quali parti del programma sia riferibile l’asserita lesione degli interessi e dell’immagine della ICM, né quando essa sia stata accostata ad attività criminali e terroristiche”*;
- *si chiede pertanto all’Autorità, “valutata l’infondatezza della richiesta di rettifica [...], di voler archiviare i relativi atti”*;

PRESA VISIONE del servizio relativo al *“petrolio di contrabbando”*, trasmesso nel corso del programma *“Report”*, andato in onda il 12 e il 19 novembre 2018



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

sull'emittente "RaiTre", nell'ambito del quale vengono trasmesse immagini relative ad una pompa di benzina recante il marchio ICM;

CONSIDERATO che presupposto per l'esercizio del diritto di rettifica rispetto a quanto trasmesso su qualunque servizio di media audiovisivo è la falsità della notizia da rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell'esposizione dei fatti tra il narrato e il realmente accaduto e che esula da tale ambito ogni valutazione e commento lesivi della dignità o contrari a verità, impregiudicata restando ogni eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo giudiziario sia penale che civile;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esercizio del diritto di rettifica, non rileva l'intenzione meramente soggettiva degli autori del servizio giornalistico ma l'oggettivo divario tra la notizia resa e la realtà, quale sostenuta dall'istante e non contraddetta da fondate dimostrazioni contrarie;

RILEVATO, in merito al contenuto della richiesta di rettifica in questione e alle immagini della *"pompa di benzina che ritraeva il marchio ICM"*, che, nell'ambito del servizio giornalistico oggetto della richiesta di rettifica, pur non essendo presente alcuna notizia espressamente riferita alla società ICM, vengono trasmesse alcune immagini di un distributore di benzina recante il marchio della società medesima mentre il giornalista afferma che *"quando infiliamo la pistola nel bocchettone dell'automobile e il carburante comincia a scorrere, c'è una possibilità su tre che stiamo aiutando un'organizzazione criminale, c'è infatti oltre il trenta per cento di possibilità che facendo il pieno stiamo finanziando le mafie oppure milizie [...] o addirittura il terrorismo"*;

RILEVATO, pertanto, che nel filmato mandato in onda nel corso del programma *"Report"* del 12 e del 19 novembre 2018, viene inquadrata una pompa di benzina recante il marchio ICM e che tale immagine risulta associata all'affermazione secondo cui, nel fare rifornimento di carburante, *"c'è una possibilità [...] che stiamo aiutando un'organizzazione criminale"*;

RITENUTO che le immagini relative alla pompa di benzina con marchio ICM, trasmesse contestualmente alla notizia sulle organizzazioni criminali implicate nel contrabbando di petrolio, possono apparire come immagini relative ai fatti narrati dal giornalista;

RITENUTO che l'emittente avrebbe dovuto usare la maggior cautela possibile onde evitare l'associazione delle affermazioni in questione con le immagini relative alla pompa di benzina recante il marchio ICM, in quanto la società ICM risulta del tutto estranea alla notizia medesima;

RITENUTO che le immagini cui la richiesta di rettifica si riferisce possono ingenerare il dubbio che la società ICM sia coinvolta nella vicenda delle organizzazioni criminali implicate nel contrabbando di petrolio;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTO che, nel corso del servizio in questione, l'abbinamento delle immagini relative alla pompa di benzina ICM alle predette affermazioni del giornalista relative alle “*organizzazioni criminali*” è tale da ledere l'immagine e la reputazione della società, titolare del marchio ICM;

RITENUTA, pertanto, fondata la richiesta di rettifica limitatamente alla seguente circostanza: “*3. errato accostamento della società ICM e dei prezzi dei carburanti praticati ad attività criminali*”, in quanto nel corso del servizio giornalistico in questione, ed in particolare nella trasmissione delle immagini correlate al servizio sul contrabbando di petrolio, il marchio ICM risulta associato alle affermazioni relative al possibile legame tra la distribuzione di carburante e le organizzazioni criminali;

RITENUTA, invece, infondata la richiesta di rettifica volta ad affermare che “*1. Non è vero che la soc. ICM è spuntata negli ultimi anni [...]. 2. Non è vero che la soc. ICM ha cambiato più volte insegna e nome [...]. 4. Estraneità della società ICM a inchieste e procedimenti penali aventi ad oggetto il contrabbando di petrolio*”, in quanto, nel corso del programma in questione, non viene riportata alcuna notizia relativa alla società ICM in contrasto con tali circostanze;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di rettifica ai sensi dell'art. 32-*quinquies* del D.lgs. n. 177/2005, limitatamente alla seguente circostanza: “*3. Errato accostamento della società ICM e dei prezzi dei carburanti praticati ad attività criminali*”;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. di dare corso alla richiesta di rettifica, ai sensi dell'art. 32-*quinquies*, comma 4, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nei tempi e nei modi tassativamente indicati dalla citata norma, limitatamente alla seguente circostanza: “*3. Errato accostamento della società ICM e dei prezzi dei carburanti praticati ad attività criminali*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi